

Codice A1610B

D.D. 2 settembre 2021, n. 565

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONTACUTO (AL) - Intervento: Formazione di nuovi accessi (carraio e pedonale) e rifacimento recinzione su immobile sito in Frazione Roverassa individuato catastalmente al Foglio 1, mappali 126, 128, 129, 872, 873, 874. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 565/A1610B/2021

DEL 02/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONTACUTO (AL) – Intervento: Formazione di nuovi accessi (carraio e pedonale) e rifacimento recinzione su immobile sito in Frazione Roverassa individuato catastalmente al Foglio 1, mappali 126, 128, 129, 872, 873, 874. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza dei Signori *omissis* pervenuta dal Comune di Montacuto volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal

Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/939/2021A/A1600A

Rif. n. 82949/A1610B del 15/07/2021
84499/A1610B del 19/07/2021
92069/A1610B del 04/08/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MONTACUTO (AL)
Intervento: Formazione di nuovi accessi (carraio e pedonale) e rifacimento
recinzione su immobile sito in Frazione Roverassa individuato catastalmente
al Foglio 1, mappali 126, 128, 129, 872, 873, 874.
Proprietà: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Montacuto in data 15 luglio 2021, con nota prot. n. 1255/10.10 del 14 luglio 2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica pervenuta in data 15 luglio 2021 e in data 19 luglio 2021,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 4 agosto 2021, in riferimento alla richiesta di approfondimenti effettuata da questo Settore con prot. 85640/A1610B del 21 luglio 2021,

considerato che gli interventi previsti, secondo quanto illustrato nella tavola unica pervenuta in data 19 luglio 2021 e nei successivi atti integrativi, non consistono soltanto nella formazione di nuovi accessi (carraio e pedonale) e nel rifacimento della recinzione ma comportano altresì l'eliminazione di un tratto dell'esistente "Strada pubblica", indicata anche sull'estratto catastale, e la realizzazione di un nuovo tratto stradale, in adiacenza al muro in pietra esistente, per ripristinare l'accesso sulla Strada Provinciale della strada pubblica esistente a monte del nucleo abitato,

visto che, secondo quanto indicato nella richiesta di atti integrativi (prot. n. 85640/A1610B del 21 luglio 2021), l'iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si è ritenuto che gli interventi previsti, possano complessivamente essere riconducibili ai casi elencati nell'allegato B) del D.P.R. 31/2017,

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., gli interventi in oggetto non sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Montacuto (AL) non risulta idoneo all'esercizio della delega in materia di paesaggio e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato dalla lettera di risposta alla richiesta di atti integrativi che:

- *"il tratto di strada pubblica da dismettere è inghiaiato con un inerbimento dovuto a manutenzioni svolte solo occasionalmente (...) è di fatto utilizzato solo per l'accesso alle proprietà limitrofe e (...) scarsamente utilizzabile a causa della sua limitata dimensione";*

- "la nuova strada pubblica avrà fondo inghiaiato (...) al fine di lasciare invariata la permeabilità del terreno e riducendo (...) la percezione di artificiosità dell'intervento";
- "tale tratto di strada pubblica (...) avrà un utilizzo di cortile inghiaiato non mutando di fatto né l'aspetto attuale né lo stato dei luoghi (...) non è prevista la piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi visto l'uso previsto, la ristrettezza dei luoghi e la vicinanza del tratto in oggetto al fabbricato";
- "dall'estratto del PRGC è desumibile come la viabilità in oggetto esistente non è riportata sulla mappa e quindi non oggetto di previsioni urbanistiche (...) si ritiene che non ne scaturisca l'esigenza di variante al vigente strumento urbanistico (...) l'operazione in oggetto inoltre, viene eseguita nel rispetto di due atti deliberativi del Consiglio comunale (...) n. 26 del 30/11/2018 (...) n. 13 del 03/06/2021";

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	ISTANZA_AUTORIZZ_PAES_SEMPL_COMPILATA_DPR_31_17.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	ALLEGATO D PAESAGGISTICA.pdf.p7m
3	<i>Documentazione fotografica attuale</i>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico con cartografie, planimetrie, sezioni, particolari costruttivi</i>	TAVOLA UNICA.pdf.p7m
5	<i>Relazione integrativa</i>	RISPOSTA A RICHIESTA ATTI INTEGRATIVI.pdf.p7m
6	<i>Elaborato integrativo con cartografie, planimetrie, sezioni, particolari, fotografie, foto-inserimento</i>	TAV U_paesaggistica.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Vicario
Dott. Andrea Vanner

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE
DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Email: valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
Pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. A1600A RPr_piA1600A2021 0094265 2021-08-11
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: MONTACUTO (AL)
FORMAZIONE DI NUOVI ACCESSI (CARRAIO E PEDONALE) E RIFACIMENTO
RECINZIONE SU IMMOBILE SITO IN FRAZIONE ROVERASSA INDIVIDUATO
CATASTALMENTE AL FOGLIO 1, MAPPALI 126, 128, 129, 872, 873, 874
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 11/08/2021
protocollo entrata richiesta n. 12687 del 11/08/2021
RICHIEDENTE: ██████████
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Visto che l'intervento riguarda la "Formazione di nuovi accessi (carraio e pedonale) e rifacimento recinzione su immobile sito in Frazione Roverassa";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del D.lgs. 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c.7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria

Arch. Francesca Lupo

